



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 18/24

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo Grasso, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30524 del registro di segreteria, proposto dal sig. H F,
nato a OMISSIS il OMISSIS , (OMISSIS). rappresentato e difeso dall'Avv.
Prof. Antonio Ruggiero (c.f. RGGNTN68M21H703N – pec:
antonioruggiero@milano.pecavvocati.it) e dall'Avv. Silvia Mariani (C.F.
MRNSLV72M48L682P – pec: silvia.mariani@busto.pecavvocati.it) ed
elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Milano, al Piazzale
Luigi Cadorna, 10

CONTRO

- Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della
Leva, rappresentato e difeso dal Direttore Generale p.t. - pec:
previmil@postacert.difesa.it, elettivamente domiciliata in Roma, al Viale
dell'Esercito 178-186

PER L'ANNULLAMENTO

del provvedimento del Ministero Difesa. D.G.P.M. (previnmil) - M_D
OMISSIS nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque
connesso, ai fini della determinazione della decorrenza della pensione
privilegiata ordinaria

	NONCHE' PER LA CONDANNA	
	dell'Amministrazione chiamata in giudizio al pagamento di tutte le spese del	
	presente giudizio.	
	VISTO il codice di giustizia contabile;	
	Udita all'udienza del 23 gennaio 2024 la difesa del ricorrente	
	FATTO	
	Il ricorrente, dopo aver premesso di essere stato collocato in congedo in data	
	12-06-2008 e di non essere stato informato, in quel momento, della facoltà di	
	presentare domanda di pensione privilegiata , riferiva di averla presentata in	
	data 6 dicembre 2018.	
	In data 22 maggio 2022 il Ministero della Difesa, con il provvedimento	
	impugnato, conferiva la predetta pensione a decorrere dalla data del congedo,	
	ma con decorrenza economica dal 01-01-2019, in quanto primo giorno del	
	mese successivo alla data di presentazione della domanda.	
	Nel sostenere che il periodo di tempo intercorso tra la data del congedo e la	
	data di presentazione della domanda di pensione privilegiata ordinaria non può	
	essere ascritto a suoi comportamenti dilatori e/o negligenti in quanto mai reso	
	edotto da parte delle autorità sovrintendenti di poter formulare domanda di	
	pensione privilegiata ordinaria, ha impugnato il predetto provvedimento in	
	primo luogo per eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza	
	in quanto nessuno, nell'ufficio di competenza, lo aveva informato della	
	possibilità di presentare, al momento del congedo, domanda di pensione	
	privilegiata.	
	Richiamando l'art. 191 del D.P.R. 1092/73 che prevede che il trattamento	
	venga attribuito con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla	
	2	

	presentazione della domanda, ha sostenuto che tale posticipazione appare	
	irragionevole, in considerazione della carenza informativa sopra indicata.	
	Sotto altro profilo ha ritenuto il provvedimento illegittimo per carenza di	
	motivazione ex art.3 della l.241/90 in quanto il provvedimento, pur dando atto	
	dell'applicazione dell'art.191 d.p.r. 1092/1973 non direbbe nulla in merito alla	
	discrepanza temporale, pure evidenziata, fra la data del congedo e quella della	
	domanda.	
	Infine deduce un terzo motivo di ricorso lamentando la violazione dell'art.1	
	comma 2 bis della l.241/90 e dell'art.97 Costituzione non è stato informato	
	della possibilità di presentare la domanda di pensione privilegiata ordinaria a	
	momento del congedo, non essendo tenuto a conoscere tale possibilità,	
	evidenziando che le autorità sovrintendenti avrebbero dovuto informarlo di	
	tale possibilità, ledendo, in fattispecie concreta, il principio di affidamento.	
	Si è costituito il ministero intimato che, richiamando gli artt.167 del d.p.r.	
	1092/1973 e l'art.191 del d.p.r. 1092/1973 ha insistito per il rigetto del ricorso.	
	All'udienza del 23 gennaio 2024 parte ricorrente ha insistito per	
	l'accoglimento del ricorso. Ha ritenuto non sussistenti i presupposti per	
	l'estensione del contraddittorio nei confronti dell'INPS.	
	Nessuno è intervenuto per il resistente	
	DIRITTO	
	Questo Giudice ritiene di superare il rilievo circa la mancata chiamata in	
	giudizio dell'amministrazione previdenziale in quanto nel merito il ricorso è	
	palesamente infondato.	
	Il ricorrente si duole del provvedimento dell'amministrazione intimata che ha	
	semplicemente applicato la normativa in materia – pure ben conosciuta dal	
	3	

	ricorrente che, nel ricorso, la evidenza espressamente – che prevede che il	
	trattamento riconosciuto debba decorrere, nelle situazioni analoghe a quella in	
	oggetto, dal mese successivo alla data di presentazione della domanda.	
	Il ricorrente, invero, lamenta una presunta mancata tempestiva comunicazione	
	- fra l’altro non prevista dalla legge – che una non meglio definita “autorità	
	sovrintendente” ed un non meglio definito “ufficio di competenza” avrebbero	
	dovuto rendergli al momento del congedo, in ordine alla possibilità di	
	presentare domanda di pensione privilegiata.	
	A prescindere dalla palese insussistenza di un siffatto obbligo in capo	
	all’amministrazione datrice di lavoro, va evidenziato che la domanda di	
	pensione privilegiata, neanche allegata al ricorso dal ricorrente, ma prodotta	
	in giudizio dalla difesa, non dà neanche contezza di alcuna eventuale	
	circostanza, anche potenzialmente addebitabile all’amministrazione intimata,	
	che ha reso difficoltoso o impossibile l’esercizio del diritto vantato dal	
	ricorrente nel periodo intercorso dalla data del congedo all’effettiva	
	presentazione della domanda.	
	Né l’ignoranza del ricorrente di una chiara e precisa incombenza prevista dalla	
	norma ai fini del riconoscimento del vantato diritto può essere imputabile, in	
	assenza di un correlato siffatto obbligo, all’amministrazione intimata in	
	giudizio.	
	L’amministrazione, quindi, non si comprende in base a quale principio	
	avrebbe dovuto provvedere a riscontrare l’istanza al di fuori dei parametri	
	normativi ben definiti e ben conosciuti, esclusivamente in ragione di un ampio	
	iato esistente fra il collocamento in congedo e la domanda di pensione	
	privilegiata, procedendo <i>ex officio</i> a valutare un proprio asserito ed ipotetico	
	4	

	- ma non sussistente in quanto non ricadente nei propri doveri - colpevole	
	silenzio intervenuto tre lustri prima dell'avvenuto riconoscimento del	
	privilegio.	
	Alla luce di quanto sopra il ricorso deve essere rigettato con condanna alle	
	spese come da dispositivo	
	Ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere	
	generalità e altri dati identificativi del ricorrente.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in	
	composizione monocratica, rigetta il ricorso.	
	Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di difesa che liquida in €.	
	500,00	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024	
	Il Giudice monocratico	
	Pierpaolo Grasso	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	PUBBLICATA IL 02/02/2024	
	IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	Dott.ssa Federica Dainotti	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	In esecuzione del provvedimento del Giudice monocratico, ai sensi dell'art.	
	52 del d. lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere generalità e altri	
	5	

dati identificativi di parte ricorrente.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Federica Dainotti

Firmato digitalmente